



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
201	31/10/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i. per la violazione dell' articolo 279 co. 2 del d.Lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dalla Regione Carabienieri Forestale stazione di Marcianise con nota di contestazione 232/2020. Trasgressore: Costanzo Alessandro. Obbligato in solido: Mini Caseificio Costanzo.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il personale della Regione Carabinieri Forestale stazione di Marcianise effettuava, in data 08/09/2020, un sopralluogo presso la Ditta Mini Caseificio Costanzo;
- Che, dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - *“Il Sig. COSTANZO Alessandro, presente al controllo, in relazione al decreto delle emissioni in atmosfera, in corso di validità, D. D. nr. 352 del 23/11/2010, non era in grado di porre in visione agli accertatori: alcuna misurazione e/o valutazione periodica di tutte le emissioni prodotte (da effettuarsi con cadenza triennale), da trasmettere al Settore Ecologia ed al Dipartimento dell'A.R.P.A.C. della Provincia di Caserta. I registri su cui annotare le stesse da redare sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss. Mm. Ed li. con pagine numerate da presentare alle Autorità competenti per il controllo. Così come prescritto ai sottoparagrafi nr. indicati ai punti 2.4 e nr. 2.5 dell'ultimo atto autorizzativo D.D. Nr. 352 del 23/11/2010 a firma della Dott.ssa Maria Flora FRAGRASSI, in relazione alle emissioni in atmosfera;*
- Che, costituendo il fatto violazione dell'autorizzazione di cui sopra, sanzionata dall'art. 279 co. 2 bis del d.lgs. 152/2006, i Carabinieri trasmettevano verbale di contestazione in oggetto allo scrivente Ufficio, in data 09/09/2020 prot. reg. 410730.

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione è stato correttamente e tempestivamente notificato;
- Che non sono pervenute memorie difensive scritte né richieste di audizione, così come previsto dall'art. 18 L. 689/1981, da parte dell'interessato, benché regolarmente informato, nell'atto di contestazione, di tale diritto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 euro a euro 10.000, alla cui irrogazione provvede l'Autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”;*
- Che l'art. 11 della L. 689/81 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che nessuna causa di esclusione della responsabilità emerge dagli atti né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo;
- Che, data l'assenza di precedenti della stessa indole a carico del sig. Costanzo, agli atti di questo Ufficio, è possibile applicare il minimo edittale (**€ 1000,00**) della sanzione;

VISTO

- L'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 279 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 416512 del 30/08/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Costanzo Alessandro, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS, legale rappresentante del Mini Caseificio Costanzo S.R.L., in qualità di trasgressore, ed al Mini Caseificio Costanzo S.R.L. ***OMISSIS*** ***OMI in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 c. 3 della L. 689/81, il pagamento della somma di **€ 1000,00 (Mille/00) oltre eventuali spese di notifica**, per la violazione degli art. 279 co. 2 bis e co. 4 del D.Lgs. 152/06. Illecito accertato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – stazione di Marcianise, con verbale n. 232/2020.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
 - Costanzo Alessandro - Codice tributo: 564
- Oppure*
- Mini Caseificio Costanzo S.r.l. – codice tributo 564
 - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in € 8,50 (Otto/50). Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, alla Regione Carabinieri Forestale stazione di Marcianise che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

